

19_51_1_DDC_ATT PROD_3478_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale attività produttive 29 novembre 2019, n. 3478/PROTUR

LR 2/2002 - Articoli 144, 146, 147 e 148 - DPRReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figura professionale di Soccorritore (annualità 2019) - Approvazione Bando.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la LR 08/08/2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la LR 20/03/2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la LR 28 dicembre 2018, n.28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

VISTA la LR 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)

VISTA la LR 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019 -2021 e per l'anno 2019);

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2519, del 28 dicembre 2018 e successive variazioni;

RICHIAMATO l'art. 21 del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione 27/08/2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 29 dicembre 2015 ("Articolazione organizzativa generale della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative: modifiche.");

PRESO ATTO che l'incarico di Direttore del Servizio Turismo, a decorrere dal 01 ottobre 2019, risulta vacante e che, pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento interno di organizzazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2666 del 04/10/2019 a tale incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti e s.m.i.;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, la quale prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale" e s.m.i., la quale dispone al Titolo IX, Capo I, la "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività;

VISTO il successivo articolo 144, comma 1, della legge regionale sopracitata, che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo;

VISTI gli articoli 145 e 146 della legge regionale 2/2002, che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali, dinnanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita, ai

sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima;

CONSIDERATO altresì, che in forza di quanto disposto dall'articolo 147, commi 1 e 3, della legge regionale, gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, così come i relativi esami finali, sono promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale, almeno ogni due anni;

VISTO pertanto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale") e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione ;

CONSIDERATI in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto regolamento di esecuzione, attinenti all'organizzazione e alle modalità di partecipazione ai corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica per le professioni in oggetto , alla definizione dei loro programmi e conseguente durata degli stessi, all'indicazione delle materie di insegnamento, alle disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame finali, nonché alla descrizione della composizione della Commissione esaminatrice;

RICHIAMATO l'articolo 3 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 2, che i programmi dei corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo, sentite la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per la formulazione dei prescritti pareri di competenza ;

VISTA la richiesta presentata dal Collegio Regionale in data 31 ottobre 2018 (prot. n. 27759/PROTUR di data 31 ottobre 2018), diretta ad ottenere la concessione di un contributo per l'annualità 2019, finalizzato sia alla realizzazione di un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore, che all'effettuazione di un corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, allegando contestualmente le proposte in bozza dei "piani formativi" dei corsi in argomento;

VISTA la successiva nota trasmessa dal Collegio Regionale prot. n. 17133//PROTUR di data 11 ottobre 2019, in cui si chiede di indire tramite specifico singolo "bando" l'effettuazione dell'anzidetto corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore, comunicando altresì le materie di insegnamento e la loro suddivisione oraria, oggetto del programma didattico formativo di riferimento;

PRESO ATTO che si è provveduto ad approntare il testo in bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (annualità 2019)", di seguito denominato "Bando di indizione";

ATTESO, che ai sensi dell'articolo 3 commi 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione dei prescritti pareri di competenza, inoltrata con nota della Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo (prot. n. 18579/P di data 05 novembre 2019), sia la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con nota ns. protocollo n. 19041/PROTUR dd. 12/11/2019, che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota ns. protocollo n. 20710/PROTUR dd. 29/11/2019 si sono espresse favorevolmente sul sopra citato testo in bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (annualità 2019)" e, pertanto, nulla osta all'approvazione del bando in oggetto;

TENUTO CONTO che appare essenziale e fondamentale promuovere un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore;

RITENUTO conseguentemente necessario ed indispensabile approvare il testo definitivo del "Bando di indizione" per l'annualità 2019, così come proposto dal Collegio Regionale, e predisposto dalla Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso

e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (annualità 2019)" ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. il testo definitivo del "Bando di indizione", di cui al precedente punto 1., viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

3. i termini e le modalità di presentazione, della "Domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'annualità 2019" - ("Allegato A" al "Bando di indizione"), sono espressamente specificati nel testo definitivo del medesimo "Bando di indizione", di cui ai precedenti punti 1. e 2;

4. di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa.

Trieste, 29 novembre 2019

BRAVO

Documento PRIVO Di VALORE LEGALE

Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'annualità 2019 ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "regolamento di esecuzione" approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni

- Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'annualità 2019
- Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 4 numero di candidati allievi ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 6 domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 7 prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 10 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica
- Art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale
- Art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio

dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'annualità 2019

1. È indetto con il presente bando (di seguito "bando"), per l'annualità 2019, il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", di seguito denominato "corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata anche come "legge regionale", ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", di seguito denominato "regolamento di esecuzione", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, della legge regionale è "Soccorritore" chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si compone di due moduli per un totale di centosessanta ore complessive, di cui almeno quattro ore in attività notturna:

a) il primo modulo, avente ad oggetto le **materie di insegnamento** di cui al successivo articolo 3 del presente bando, ha una durata di complessive **settantacinque** ore di lezione;

b) il secondo modulo, avente ad oggetto **l'applicazione pratica delle materie di insegnamento** di cui al successivo articolo 3 del presente bando, ha una durata di complessive **ottantacinque** ore di lezione;

2. I candidati allievi ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità di prendere - in qualsiasi momento - nei confronti degli allievi partecipanti i

provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale.

art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Le materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sono le seguenti (per ogni gruppo di materie sono calcolate le ore complessive):

A) *Il servizio di soccorso sulle piste da sci: 8 ore*

- il ruolo ed i compiti del "Soccorritore"
- gli aspetti legali e la normativa di riferimento

B) *Nozioni di pronto soccorso: 38 ore*

- nozioni di anatomia
- nozioni di fisiologia
- nozioni di rianimazione
- il trauma: la valutazione testa-piedi
- lesioni alle parti molle e ossee (ferite, contusioni, lussazioni, fratture)
- lesioni alla colonna: segni e sintomi, regole generali
- trauma cranico: segni e sintomi, regole generali
- lesioni toraciche: segni e sintomi, regole generali
- nozioni relative a patologie ed emergenze legate all'ambiente montano: segni e sintomi, regole generali per ipotermia e congelamento, mal di montagna
- corso BLS, Basic Life Support Defibrillation, riconosciuto secondo le Linee Guida internazionali ed in osservanza della Legge 120/2001
- conoscenza dei modelli organizzativi e delle procedure di intervento caratterizzanti il Sistema di emergenza regionale 118, nelle sue diverse espressioni

C) *Tecniche di soccorso e di trasporto infortunati: 85 ore*

- gestione della chiamata di soccorso
- valutazione della scena ed autoprotezione
- gestione della zona d'intervento, approccio e trattamento dell'infortunato
- presidi per la stabilizzazione dei traumi e loro impiego
- trasferimento dell'infortunato dal luogo dell'evento a quello di affidamento a personale sanitario qualificato
- caricamento dell'infortunato sull'akja, conduzione dell'akja a spazza-neve ed in derapage, in massima pendenza e secondo traiettorie curvilinee
- esercitazioni e simulazioni di intervento

D) *Nozioni di nivologia e valanghe: 6 ore*

- meccanismi di formazione della neve nell'atmosfera

- tipologia dei cristalli di neve e loro caratteristiche
 - caratteristiche della neve al suolo (in particolare: massa volumica, albedo, ecc.)
 - evoluzione del manto nevoso
 - modificazioni del manto nevoso (in particolare: metamorfismi, vento, pioggia, ecc.)
 - tipologia dei rilievi effettuati sul manto nevoso per la previsione del pericolo di valanghe
 - concentrazione dei dati presso il settore revisionale
 - procedure di redazione e diffusione del bollettino valanghe
 - interpretazione delle informazioni fornite attraverso il bollettino valanghe
- E) *Ricerca dispersi: 2 ore*
- ricevimento della richiesta di soccorso
 - procedure di ricerca di dispersi in qualità di componente di una squadra di ricerca
 - esercitazioni pratiche
- F) *Ricerca travolti da valanga: 3 ore*
- ricevimento della richiesta di soccorso
 - ricerca con l'ARVA e con la sonda
 - esercitazioni pratiche
- G) *Nozioni di meteorologia: 4 ore*
- meteorologia generale: gli elementi, la circolazione globale atmosferica, la mesoscala, cenni di previsionistica
 - la meteorologia del Friuli Venezia Giulia: caratteristiche dei flussi, precipitazioni intense, venti locali
 - cenni di climatologia regionale
 - meteorologia alpina con particolare approfondimento delle caratteristiche peculiari delle Alpi Orientali
 - lettura dei bollettini di previsione meteorologica emessi dall'OSMER-ARPA per le quattro aree montane del Friuli Venezia Giulia
 - panorama sulle fonti informative riguardanti le previsioni meteo sull'area alpina orientale
- H) *Nozioni di gestione della pista da sci: 6 ore*
- demarcazione, segnalazione e protezione di una pista da sci, strumenti e metodologie d'impiego
- I) *Nozioni di topografia e cartografia: 2 ore*
- orientamento e lettura delle carte, interpretazione delle scale topografiche
- L) *Comunicazioni radio: 2 ore*
- procedure nelle comunicazioni radio, impiego degli apparati radio e situazioni che possono condizionare le comunicazioni radio
- M) *Attività notturna: 4 ore*
- simulazione di intervento di soccorso e ricerca di dispersi in

condizioni di oscurità

art. 4 numero di candidati allievi ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il numero massimo di candidati allievi ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica è di diciotto allievi, innalzabile a ventiquattro allievi in caso di richiesta di ammissione da parte di soggetti che dichiarino in sede di domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione, di cui al successivo articolo 6 del presente bando, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica; la conoscenza effettiva delle tre materie d'insegnamento è dimostrata mediante un colloquio orale da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

2. I candidati verranno suddivisi in massimo tre squadre di allievi, ciascuna composta da sei elementi, che saranno accompagnati per tutta la durata del percorso formativo dagli istruttori e dai docenti esperti nelle materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione sono ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica i cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, che abbiano raggiunto la maggiore età (non inferiore ad anni diciotto) e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

2. I requisiti, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, devono essere posseduti dal candidato allievo - a pena di esclusione - alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica di cui al successivo articolo 6.

art. 6 domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è redatta **sul modello "Allegato A" al presente bando** e deve pervenire a pena di inammissibilità a mezzo "**raccomandata con avviso di ricevimento**", all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 - TRIESTE oppure a mezzo **PEC posta elettronica certificata** all'indirizzo collegio@pec.cresp.fvg.it, entro e non oltre il termine ultimo di **quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione**

del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.).

2. Qualora trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sono considerate presentate nei termini, le domande di partecipazione inviate entro il termine e pervenute **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza del termine medesimo, di cui al precedente comma 1 del presente articolo. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine ultimo, posto che la data di ricezione della domanda di partecipazione resta quella di arrivo alla Segreteria del Collegio Regionale.

3. La domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando, è corredata da "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, comprovanti:

- a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) la maggiore età (non inferiore ad anni diciotto);
- d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando, **va allegata a pena di inammissibilità** la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- b) copia del bollettino di versamento di Euro 50,00 (cinquanta/00), da intestare a nome del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, sul conto corrente bancario di seguito indicato, dovute quale "titolo di anticipo" (per l'effettuazione delle prove attitudinali di selezione) sulla quota di iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica:

Banca Intesa San Paolo - Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)

Codice C I N : F

Codice A B I : 03069 - Codice C A B : 64781

Conto corrente bancario n. : 463987

Codice IBAN : IT 29 F 03069 64781 100000000400

5. Il "titolo di anticipo" (Euro 50,00) versato per l'effettuazione delle prove attitudinali di selezione, di cui al precedente comma 4., lettera b), del presente articolo, verrà detratto dalla quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, nei casi previsti dal successivo articolo 9 del presente bando.

6. Il candidato allievo può inoltre allegare alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando, in via

facoltativa un "curriculum vitae" in formato europeo, nonché per le finalità di cui al precedente articolo 4, comma 1, del presente bando, una dichiarazione da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

7. I candidati allievi si impegnano a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio Regionale, ogni eventuale variazione al contenuto della domanda di partecipazione, liberando il Collegio Regionale stesso, da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inesatta o tardiva comunicazione della variazione medesima.

8. L'istruttoria delle domande di partecipazione, pervenute alla Segreteria del Collegio Regionale entro i termini stabiliti ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, verrà eseguita dal medesimo Collegio Regionale entro i successivi dieci giorni, dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle stesse.

9. In caso di domanda di partecipazione irregolare o incompleta, il Collegio Regionale assegna al candidato allievo un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione od integrazione della stessa.

10. Ai candidati allievi non ammessi è data opportuna comunicazione dell'esclusione con l'indicazione delle motivazioni.

art. 7 prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Sono ammessi a partecipare alle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica i candidati allievi che hanno presentato regolare domanda, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, e che risultino essere in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti al precedente articolo 5 del presente bando.

2. L'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è subordinata al superamento delle prove attitudinali di selezione, consistenti in:

a) due prove pratiche di sci - di cui una libera e l'altra obbligata - che vengono eseguite dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione;

b) un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato allievo, da svolgersi solo in caso di superamento delle due prove pratiche di sci.

3. La "valutazione tecnica" delle capacità di compiere gli esercizi, è effettuata dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio, calcolato sulla scorta di quanto previsto dalle norme in materia di progressione tecnica "Sci Italiano 2004", che prevede tre livelli di detta progressione tecnica corrispondenti all' "oro", all' "argento" e al "bronzo"; il candidato allievo, ai fini dell'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, deve raggiungere la "valutazione

minima" di 570 punti, corrispondente al raggiungimento del primo livello di progressione tecnica "oro".

4. Il Collegio Regionale rilascia l'attestazione comprovante il superamento con esito positivo delle due prove pratiche di sci, di cui una libera e l'altra obbligata, che costituisce valido documento per la conforme procedura d'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

5. Per i soli candidati allievi, che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo, viene stabilita da parte della Commissione esaminatrice, per le finalità riportate al precedente articolo 4, comma 1, del presente bando, l'effettuazione - in sede di prove attitudinali di selezione - del colloquio orale conoscitivo diretto a verificare tale conoscenza.

6. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e opportunamente comunicati al recapito indicato dal candidato allievo nella domanda di partecipazione, almeno 10 giorni prima. In caso di impedimento, per mancanza di neve e/o di insufficiente innevamento, od altresì a causa della chiusura e/o dell'inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, la Commissione esaminatrice si riserva di variare il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle prove attitudinali di selezione, che potranno essere effettuate anche in un luogo al di fuori del territorio regionale, presso una sede compatibilmente attrezzata.

7. I candidati allievi devono presentarsi, nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento d'identità in corso di validità da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice, a pena di esclusione dalla partecipazione alle prove attitudinali di selezione.

8. La mancata presentazione alle prove attitudinali di selezione, e quindi la mancata partecipazione alle stesse, equivale al ritiro della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, con conseguente trattenuta del "titolo di anticipo" di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando (Euro 50,00).

art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. I candidati allievi, da ammettere al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono utilmente collocati nell'apposita graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, che tiene conto:

a) del punteggio ottenuto in seguito al superamento delle due prove pratiche di sci, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 2, lettera a) del presente bando, e con le modalità ivi indicate;

sono considerati idonei i candidati allievi che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6,00 (sei);

b) della valutazione ottenuta in seguito al colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera b) del presente bando; sono considerati idonei i candidati allievi che abbiano ottenuto una valutazione positiva;

c) di quanto eventualmente dichiarato nel "curriculum vitae" in formato europeo, di cui al precedente articolo 6, comma 6, del presente bando, relativamente ad altri titoli e/o esperienze formative, lavorative, di volontariato e/o di servizi pregressi, di conoscenze e/o capacità tecniche, posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e che si intendono far valutare per le finalità del presente bando. Tale documentazione verrà quantificata attraverso l'attribuzione di un punteggio in decimi, da applicarsi ai soli candidati allievi idonei, ai sensi delle precedenti lettere a) e b) del presente comma;

d) dell'ulteriore eventuale altra documentazione, fornita in via facoltativa, ed allegata per le finalità del presente bando, a supporto della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

2. In caso di parità di punteggio la Commissione esaminatrice tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

3. Sono considerati non ammessi, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati allievi che non abbiano raggiunto alla conclusione delle due prove pratiche di sci, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera a) del presente bando, un punteggio complessivo uguale o superiore a 6,00 (sei).

4. Sono altresì considerati non ammessi, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati allievi che pur avendo raggiunto alla conclusione delle due prove pratiche di sci, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera a) del presente bando, un punteggio complessivo uguale o superiore a 6,00 (sei), abbiano successivamente riportato una valutazione non positiva nel colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera b) del presente bando.

5. I candidati allievi, utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma in posizione non ricompresa entro il numero effettivo massimo dei candidati ammissibili, possono partecipare ad una nuova edizione del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando, con la facoltà di mantenere salvo il punteggio complessivo già ottenuto nelle prove attitudinali di selezione svolte, risultanti dalla graduatoria di merito di cui al presente articolo.

6. I candidati allievi, ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio Regionale.

art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è stabilita in Euro 200,00 (duecento/00) ed è comprensiva del "titolo di anticipo" di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando (Euro 50,00). Nella quota d'iscrizione è incluso altresì il costo della copertura assicurativa.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, il candidato allievo è tenuto a versare sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale, come riportato al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando, il "saldo" della quota d'iscrizione, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).

3. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, non è comprensiva delle spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio, che pertanto sono a carico del candidato allievo.

4. In caso di esito positivo delle prove attitudinali di selezione, e conseguente utile collocamento nella graduatoria di merito, entro il numero di candidati allievi effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, il "titolo di anticipo" di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando (Euro 50,00), verrà detratto dalla quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

5. In caso di utile collocamento nella graduatoria di merito (ma in posizione non ricompresa entro il numero massimo dei candidati allievi effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, perciò oltre il numero previsto), il "titolo di anticipo" di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando (Euro 50,00), verrà detratto dalla quota d'iscrizione per l'ammissione ad una nuova edizione - del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica - immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando.

6. Il "titolo di anticipo", di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando (Euro 50,00), è trattenuto dal Collegio Regionale nei seguenti casi:

- a) mancata partecipazione alle prove attitudinali di selezione (salvo casi fortuiti o di forza maggiore);
- b) mancato superamento delle prove attitudinali di selezione.

art. 10 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si svolgerà in una località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (considerata quale "polo sciistico regionale"), dotata di una sede adeguatamente attrezzata.

2. In caso di impedimento, per mancanza di neve e/o di insufficiente

inevamento, od altresì a causa della chiusura e/o dell'inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sarà effettuato in un luogo al di fuori del territorio regionale, presso una sede compatibilmente attrezzata.

3. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e saranno opportunamente comunicati ai singoli candidati allievi effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai candidati allievi nelle domande di partecipazione, di cui al precedente articolo 6 del presente bando.

4. I candidati allievi devono presentarsi, nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento di identità in corso di validità da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice, pena l'esclusione dalla partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

1. All'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", sono ammessi i candidati allievi che hanno partecipato regolarmente al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, con la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo.

2. L'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", è articolato in una prova pratica, in una prova scritta ed in un colloquio orale, aventi ad oggetto le materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 3 del presente bando, e si svolge dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

3. Per la valutazione della prova pratica, della prova scritta e del colloquio orale, la Commissione esaminatrice assegna una votazione da 0 a 10 punti. Il punteggio minimo, per considerare ogni singola prova superata, è stabilita in 6,00 (sei) punti, che nel caso della prova pratica risulta dalla media delle votazioni attribuite dai commissari d'esame.

4. La Commissione esaminatrice formula altresì un giudizio complessivo sui singoli candidati allievi, espresso dagli istruttori e dai docenti del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, attribuendo un punteggio variabile (da -0,5 a +0,5), che tiene conto del comportamento durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo. Il punteggio

viene sommato alla votazione finale, ottenuta dalla media dei punteggi attribuiti nelle tre prove d'esame già eseguite.

5. L'esame finale si intende superato nel caso in cui sussistano **congiuntamente** i tre seguenti requisiti:

- a) la votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi (a cui si aggiunge il giudizio complessivo, di cui al precedente comma 4 del presente articolo), sia pari o superiore a 6,00 (sei) punti;
- b) sussista la sufficienza in almeno due delle tre prove d'esame;
- c) non sussista alcuna grave insufficienza (voto inferiore a 5,00 punti).

6. La Commissione esaminatrice predispose un elenco finale, recante le valutazioni dei singoli candidati allievi che hanno partecipato e frequentato il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, nonché l'evidenza dei soggetti non ammessi e rinunciatari.

7. Ai candidati allievi che superano l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 145 della legge regionale. Per tale iscrizione è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria del Collegio Regionale.

8. Ai candidati allievi che non hanno superato l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene comunque rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale.

art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Si informa, con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 aggiornato al Decreto Legislativo n. 101/2018, che in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si rimanda alla <<informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 >> adottata dal soggetto gestore, che si allega "Allegato B" al presente bando.

("Allegato A")

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE

Oggetto: Domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'annualità 2019.

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ prov. (_____) il _____
(luogo o località di nascita) (sigla) (gg - mm - aa)

e residente a _____ prov. (_____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) (sigla)

in _____
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

CHIEDE

di poter partecipare alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'annualità 2019.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione",

DICHIARA

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ;

in alternativa :

- (per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea) di essere in possesso della cittadinanza del seguente

Stato membro dell'Unione Europea : _____ ;
(indicare lo Stato membro)

2. di godere dei diritti civili e politici in : _____ ;
(indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero) :

_____ ;
(indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)

conseguito in data _____ presso _____
(gg - mm - aa) (indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)

_____ ;

4. di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'annualità 2019";
5. di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità e dei requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 5 del "Bando di indizione", e dei criteri relativi al superamento delle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo "Bando di indizione";
6. di aver preso conoscenza, inoltre, dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel "Bando di indizione" per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali;
7. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica:

SIG. / SIG.RA _____

VIA / PIAZZA _____ N. _____ C.A.P. _____

COMUNE / LOCALITÀ _____ PROV. _____

TELEFONO FISSO E/O CELLULARE _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail) _____

ALLEGA

(barrare gli allegati effettivi)

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
(articolo 6, comma 4, lettera a), del "Bando di indizione").
- Copia del bollettino di versamento - di Euro 50,00 (cinquanta/00) - sul conto corrente bancario intestato a nome del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, dovute quale "titolo di anticipo" (per l'effettuazione delle prove attitudinali di selezione);
(articolo 6, comma 4, lettera b), del "Bando di indizione").
- (*facoltativo*) "Curriculum vitae" in formato europeo, datato e sottoscritto;
(articolo 6, comma 6, ed articolo 8, comma 1, lettera c), del "Bando di indizione").
- (*facoltativo*) Dichiarazione datata e sottoscritta da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica;
(articolo 4, comma 1; articolo 6, comma 6, ed articolo 7, comma 5, del "Bando di indizione").

(ulteriore eventuale altra documentazione - per le finalità del bando di indizione - che si deve o che si intende allegare)

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)

("Allegato B")

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP), rappresentata dal Presidente Fabio Bilucaglia, Via Pirandello n. 22, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 347.5884889 e-mail: bilucaglia@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Fabio Bilucaglia, Via Pirandello n. 22, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 347.5884889 e-mail: bilucaglia@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.
3. il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP) è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura in oggetto.
5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.
8. I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679:
 - accesso ai dati personali;
 - rettifica o cancellazione degli stessi;
 - limitazione o opposizione al loro trattamento;
 - portabilità dei dati.L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.